

PS12658 - META-DEEP FAKE

Provvedimento n. 31438

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 gennaio 2025;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il Regolamento (EU) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la Direttiva 2000/31/EC (di seguito, "DSA");

VISTO l'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea (di seguito, "TUE");

VISTA la propria comunicazione adottata in data 14 novembre 2023, con la quale è stata avviata, ai sensi degli articoli 20 e 21, comma 2, lettera b), del Codice del consumo, un'istruttoria (PS12658) nei confronti delle società META Platforms Inc. e META Platforms Ireland Limited (nel seguito anche "META"), in qualità di professionisti - ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del consumo - proprietari delle piattaforme *social network Facebook e Instagram*;

CONSIDERATO che la Commissione europea, in data 30 aprile 2024, ha avviato un procedimento nei confronti di META per sospetta violazione degli articoli 14, paragrafo 1, 16, paragrafo 11, 16, paragrafo 5, 16, paragrafo 6, 17, paragrafo 1, 20, paragrafo 1, 20, paragrafo 3, 24, paragrafo 5, 25, paragrafo 1, 34, paragrafo 1, 34, paragrafo 2, 35, paragrafo 1 e 40, paragrafo 12, del DSA;

CONSIDERATA la sostanziale coincidenza delle contestazioni mosse nell'avvio del procedimento del 30 aprile 2024 della Commissione europea rispetto a quelle mosse nell'avvio del caso PS12658 e le interlocuzioni informali intercorse con gli uffici della Commissione medesima preposti all'applicazione del DSA;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del TUE, l'Unione europea e gli Stati membri, comprese le loro Autorità amministrative, si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai Trattati e che gli Stati membri facilitano l'Unione europea nella realizzazione dei suoi obiettivi e si astengono da qualsiasi misura che possa metterli a rischio;

RITENUTO, anche alla luce delle predette interlocuzioni informali intercorse con la Commissione europea, che il procedimento avviato dalla medesima ai sensi del DSA sia in grado di assicurare la tutela degli interessi dei consumatori italiani eventualmente incisi dalle condotte contestate nell'avvio del caso PS12658;

RITENUTO, pertanto, alla luce dei criteri di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa, di non proseguire l'istruttoria;

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli